X Legislatura



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Attività Legislativa

Unità Dirigenziale Assemblea

SEDUTA CONSILIARE

28 Maggio 2019 ore 16:00 ad oltranza

Allegato B

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA Comunicazioni Provvedimenti legislativi Emendamenti

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>



Seduta 28 maggio 2019

Comunico che sono stati presentati i seguenti provvedimenti legislativi:

1. "Disposizioni di riordino in tema di assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità" Reg. Gen. 672

Ad iniziativa dei consiglieri componenti il Gruppo Movimento Cinque Stelle

Assegnato alla I Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II per il parere

- > Se non vi sono obiezioni così resta stabilito
- 2. "Relazione di fine legislatura" Reg. Gen. 673

Ad iniziativa dei consiglieri componenti il Gruppo Movimento Cinque Stelle

Assegnato alla I Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II per il parere

3. "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126" Reg. Gen. 674

Ad iniziativa della Giunta regionale Vice Presidente Fulvio Bonavitacola e assessore Ettore Cinque Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

> Se non vi sono obiezioni così resta stabilito

4. "Regolamento di attuazione articolo 53 bis della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile" Reg. Gen. 675

Ad iniziativa della Giunta regionale Presidente Vincenzo De Luca

Assegnato alla IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

5. "Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi" Reg. Gen. 676

Ad iniziativa della Giunta regionale assessore Sonia Palmeri

Assegnato alla I Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

- 6. "Interventi ambientali per l'abbattimento dei nitrati in Regione Campania" Reg. Gen. 677 Ad iniziativa del consigliere Gennaro Oliviero Assegnato alla VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II per il parere
- > Se non vi sono obiezioni così resta stabilito

7. "Norme per il contrasto al fenomeno del caporalato" Reg. Gen. 678

Ad iniziativa dei consiglieri componenti il Gruppo Movimento Cinque Stelle

Assegnato alla III Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I e II per il parere

> Se non vi sono obiezioni così resta stabilito

8. "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126" Reg. Gen. 680 Ad iniziativa della Giunta regionale Presidente Vincenzo De Luca e assessore Ettore Cinque Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame

9. "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126" Reg. Gen. 681 Ad iniziativa della Giunta regionale Presidente Vincenzo De Luca e assessore Ettore Cinque Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame

> Se non vi sono obiezioni così resta stabilito

10. "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126" Reg. Gen. 682 Ad iniziativa della Giunta regionale Presidente Vincenzo De Luca e assessore Ettore Cinque Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame

11. "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126" Reg. Gen. 683 Ad iniziativa della Giunta regionale assessore Ettore Cinque e assessore Sonia Palmeri Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame

> Se non vi sono obiezioni così resta stabilito

12. "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126" Reg. Gen. 684 Ad iniziativa della Giunta regionale assessore Ettore Cinque e assessore Sonia Palmeri Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame

13. "Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità" Reg. Gen. 685 Ad iniziativa dei consiglieri Rosa D'Amelio, Mario Casillo, Maria Ricchiuti, Francesco Moxedano, Carmine De Pascale, Maria Muscarà, Valeria Ciarambino, Armando Cesaro, Flora Beneduce, Alberico Gambino, Luciano Passariello, Stefano Caldoro, Ermanno Russo e Massimo Grimaldi

Assegnato alla I Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II per il parere

> Se non vi sono obiezioni così resta stabilito

14. "Legge per la promozione della qualità dell'architettura" Reg. Gen. 686

Ad iniziativa della Giunta regionale assessore Bruno Discepolo

Assegnato alla IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II per il parere



Al Signor Presidente della Giunta Regionale della Campania Via S. Lucia, 81 NAPOLI

Ai Presidenti della I e II Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge: "Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2001, n. 10, 16 maggio 2001, n. 7, 3 settembre 2002, n. 20 e 12 dicembre 2003, n. 25 in materia di personale" (Reg. Gen. n. 649)

ad iniziativa dei consiglieri D'Amelio, T. Casillo, Russo, Marciano, Grimaldi, Beneduce e Maraio depositata ed acquisita al protocollo in data 22 gennaio 2019

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione consiliare permanente per l'esame

II Commissione consiliare permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

d'ordine del Presidente Direttore Generale Attività Legislativa Avv. Magda Fabbrocini



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Attività Legislativa Avv. Magda Fabbrocini

SEDE

Oggetto: Trasmissione Proposta di legge.

Si trasmette, in allegato, per il seguito di competenza, la proposta di legge avente ad oggetto "Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2001, n. 10, 16 maggio 2001, n. 7, 3 settembre 2002, n.20 e 12 dicembre 2003, n.25 in materia di personale".

Napoli,

Rosa D'Amelio



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

"Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2001, n. 10, 16 maggio 2001, n. 7, 3 settembre 2002, n. 20 e 12 dicembre 2003, n. 25 in materia di personale"

Relazione descrittiva

In sede di giudizio di parificazione del Rendiconto della Regione Campania per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Campania, con Deliberazione n.115 del 2018, in via incidentale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 4, della legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 e dell'art. 1, comma 1, della legge Regione Campania 12 dicembre 2003, n. 25, in riferimento ai parametri stabiliti dall'articolo 117, comma 2, lett. 1), dall'articolo 97, comma 1 e dall'art. 81 Cost.

A giudizio della Corte, con le predette disposizioni la Regione ha finanziato, con stanziamento a carico del proprio bilancio, fondi per il trattamento accessorio del personale, in tal modo alimentandoli con risorse ulteriori e diverse rispetto a quelle tassativamente previste dai contratti collettivi nazionali "in contrasto con la riserva assoluta di legge statale nella materia dell'ordinamento civile". Con ciò configurandosi come illegittima la copertura finanziaria, poiché la Regione non ha la possibilità di aumentare le risorse destinate alla contrattazione integrativa con proprie risorse di bilancio, in quanto al di fuori ed in contrasto con le previsioni indicate dai contratti collettivi nazionali.

Conseguentemente, la medesima Corte dei Conti, ha effettuato una parifica parziale del Rendiconto, con sospensione dei capitoli di bilancio su cui sono imputati i pagamenti delle competenze relative al fondo disciplinato dalla legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 maggio 2001, n. 7 e 11 agosto 2001, n. 10 – disposizioni in materia di personale) e dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 – Disposizioni in materia di personale) subordinandola alla risoluzione del dubbio di costituzionalità sollevato.

Con la presente proposta di legge, sulla base di quanto esposto, si intende procedere all'abrogazione delle disposizioni impugnate.

en



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

"Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2001, n. 10, 16 maggio 2001, n. 7, 3 settembre 2002, n. 20 e 12 dicembre 2003, n. 25 in materia di personale"

Art. 1 (Abrogazione di norme regionali)

- 1. L'articolo 58 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001) è abrogato.
- 2. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 16 maggio 2001, n. 7 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 articolo 2, comma 4 già modificata con legge regionale 31 ottobre 1978, n. 50);
 - b) la legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 maggio 2001, n. 7 e 11 agosto 2001, n. 10 disposizioni in materia di personale);
 - c) la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 Disposizioni in materia di personale).

Art. 2 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

I Consiglieri

Kose

or Surms (F.

linas lasa (PS

Jamus Mulli(CP)



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta Regionale della Campania Via S. Lucia, 81 NAPOLI

Ai Presidenti della I e II Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: "Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità" Reg. Gen. 685

ad iniziativa dei consiglieri Rosa D'Amelio, Mario Casillo, Maria Ricchiuti, Francesco Moxedano, Carmine De Pascale, Stefano Caldoro, Ermanno Russo, Massimo Grimaldi, Maria Muscarà, Valeria Ciarambino, Armando Cesaro, Flora Beneduce, Alberico Gambino e Luciano Passariello depositata al protocollo informatico in data 17 maggio 2019

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

D'ordine del Presidente Direttore Generale Attività Legislativa Avv. Magda Fabbrocini

X LEGISLATURA

Proposta di legge "Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e di

reversibilità"

A FIRMA DE 1 CONSIGUIRA CASILLO MARIO, PLECHIUTI MARIA
HOXEDANO FRANCO, DE PASCACTE CARMINE, CALDORO STEFAMO
RUSSO ERMANNO, CRIMALDI MASSIMO, MUSCLEM' MARIA, CIARMBINO VALERIA
CESARO ALMANDO, BEMENUEZ FLORA, GARBINO ALBRACO, PASSALIGUO CUGAMO

Mos Marin lass (100)

(COLORDORO PRESUENTE)

Racca Recharge (100)

(COLORDORO PRESUENTE)

Racca Recharge (100)

Racca Recharge (100)

Racca Recharge (100)

Racca Recharge (F. 1)

(PASMANGERO FAI)

VI (COLORDORO)

Racca Recharge (F. 1)

(PASMANGERO FAI)

VI (COLORDORO)

X LEGISLATURA

Proposta di legge

"Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità"

A FIRMA DEL CONSIGLIER CASILLO MARIO, RICCHIUTI MARIA

MOXEDANO FRANCO, DE PASCALTE CARMINE, CALDORO STEFAHO

RUSSO ERHANNO, GAMALA MASSIMO, MUSCIEN' MARIA, CIARMBINO VALERIA

CESARO ARMANIO, BENEBURZ FLORA, GAHBINO ALBRARO, PASSIRIGUO CUBAMO

Rolling Harm level (FD)

Relazione illustrativa

Con la presente proposta di legge si provvede a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 965, 966 e 967 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) in materia di assegni vitalizi da rideterminarsi secondo i criteri ed i parametri risultanti dall'Intesa Stato-Regioni del 3 aprile 2019.

Al riguardo la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative con Ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019, al fine di evitare disomogeneità nell'applicazione dell'Intesa medesima e garantire l'armonizzazione delle normative regionali, ha approvato lo schema comune di testo di legge attuativo dell'Intesa.

La presente proposta di legge, volta a conseguire risparmio di spesa in una più generale ottica di riduzione dei cosiddetti costi della politica, nel recepire quanto ha formato oggetto dell'Intesa assicura l'osservanza della disciplina statale e l'assolvimento di tutti gli adempimenti posti a carico delle Regioni ivi compreso quello del mancato rispetto del termine del 30 maggio 2019 la cui violazione comporta, quale sanzione, la mancata erogazione di una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale.

L'articolo 1 contiene le finalità e l'ambito di applicazione. Con esso si dà attuazione all'Intesa Stato-Regioni sopra richiamata.

Gli articoli 2 e 3 recano disposizioni in materia di ricalcolo degli importi degli assegni vitalizi con il sistema contributivo. Detti articoli applicano, in particolare, la nota metodologica allegata all'Intesa sopra indicata, nonché il documento di indirizzo approvato dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative in data 17 aprile 2019.

L'articolo 4 prevede che gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 contengono rispettivamente: la disposizione transitoria, per effetto della quale la rideterminazione degli assegni vitalizi come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente proposta di legge decorre nei suoi effetti dal 1° dicembre 2019; la norma abrogatrice ai sensi della quale l'articolo 1 della legge regionale 38/2017 è abrogato; la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Affari regionali e autonomie.

Relazione tecnico – finanziaria

Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Afr Me of the Market of the Ma

PROPOSTA DI LEGGE

"Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità"

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

- 1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi all'Intesa sancita. ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa.
- 2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dall'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2018).

Art. 2 (Rideterminazione)

- 1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.
- 2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa, recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa.
- 3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.
- 4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui al comma 2 dell'articolo 1 le aliquote di cui all'Allegato A alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019) e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Allegato 1 Ordine del giorno n. 1/2019 del 17 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
- 5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.
- 6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, al momento della prima applicazione di questa legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato A della presente legge sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione di questa legge.

7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione l'Allegato A. L'assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione non può comunque superare

l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dall'articolo 1 della legge regionale 38/2017.

8. L'assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

Art. 3 (Montante contributivo)

- 1. Per il calcolo del montante contributivo si applica quanto previsto dalla nota metodologica parte integrante dell'Intesa.
- 2. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell'ammontare dell'indennità consiliare lorda definita dalla normativa vigente nel periodo di riferimento, secondo i dati riportati nella Tabella 1 allegata all'Intesa, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità.
- 3. La quota di contribuzione a carico del consigliere è pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla normativa di riferimento durante l'espletamento del mandato consiliare, ivi ricomprendendo l'aliquota della eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio della legislatura e della eventuale contribuzione aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità. La quota di contribuzione a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte quella a carico del consigliere. I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi di calendario solare.
- 4. Le quote di contribuzione finalizzate al completamento volontario del quinquennio di ciascuna legislatura sono determinate sulla base dell'indennità consiliare lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico del consigliere vigenti nell'ultimo giorno di ciascuna legislatura completata e si considerano versate in pari data.

Art. 4 (Rivalutazione)

1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 5 (Disposizione transitoria)

1. La rideterminazione degli assegni vitalizi come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge decorre nei suoi effetti dal 1° dicembre 2019.

Art. 6 (Abrogazione)

1. A decorrere dal 1° dicembre 2019 l'articolo 1 della legge regionale 38/2017 è abrogato.

RA

0

A.

At the Start Ml

Art. 7 (Norma finanziaria)

1. Alla attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

Art. 8 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Art. 9 (Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 967 dell'articolo 1 della legge n. 245/2018 la presente legge è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie.

RP

£

Ab Rege M

Je M

187.00			1		
Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7)	15,3%	22,95%	30,6%	38,25%	51%
Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5)	13,5%	20,25%	27 %	33,75%	45%
Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3)	11,7%	17,55%	23,4%	29,25%	39%
Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2)	10,8%	16,2%	21,6%	27%	36%
Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1)	%6 ′6	14,85%	19,8%	24,75%	33%
Aliquote da Applicare per differenziali non superiori a 0 (aliquote base moltiplicate	%0	%0	%0	%0	%0
Aliquote	% 6	13,5%	18%	22,5%	30%
Assegno vitalizio spettante	Da euro 0,00 a euro 1.500,00	Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00	Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00	Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00	Oltre euro 8.001,00

S

		J. V		
15,3%	22,95%*	30,6%	38,25%	51%
13,5%	20,25%*	27 %	33,75%	45%
11,7%	17,55%	23,4%	29,25%	39%
10,8%	16,2%	21,6%	27%	36%
%6′6	14,85%	19,8%	24,75%	33%
%0	%0	%0	%0	%0
%6	13,5%	18%	22,5%	30%
Da euro 0,00 a euro 1.500,00	Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00	Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00	Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00	Oltre euro 8.001,00
	9% 10,8% 11,7% 13,5%	9% 10,8% 11,7% 13,5% 13,5% 16,2% 17,55% 20,25%*	9% 0% 9,9% 10,8% 11,7% 13,5% 13,5% 0% 14,85% 16,2% 17,55% 20,25%* 18% 0% 19,8% 21,6% 23,4% 27 %	9% 0% 9,9% 10,8% 11,7% 13,5% 13,5% 0% 14,85% 16,2% 17,55% 20,25%* 18% 0% 19,8% 21,6% 23,4% 27 22,5% 0% 24,75% 27% 33,75%

* Rispetto alla tabella allegata nel documento assunto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 3 aprile 2019, tali percentuali sono state modificate al fine di correggere meri errori materiali ivi riscontrati.



Mucho

ひ

LEE LEGISLATIVE CONFERENZA DEI PRESIDENTI

DELLE

SIONI E DELLE

MPROVINCE

		J. V		
15,3%	22,95%*	30,6%	38,25%	51%
13,5%	20,25%*	27 %	33,75%	45%
11,7%	17,55%	23,4%	29,25%	39%
10,8%	16,2%	21,6%	27%	36%
%6′6	14,85%	19,8%	24,75%	33%
%0	%0	%0	%0	%0
%6	13,5%	18%	22,5%	30%
Da euro 0,00 a euro 1.500,00	Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00	Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00	Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00	Oltre euro 8.001,00
	9% 10,8% 11,7% 13,5%	9% 10,8% 11,7% 13,5% 13,5% 16,2% 17,55% 20,25%*	9% 0% 9,9% 10,8% 11,7% 13,5% 13,5% 0% 14,85% 16,2% 17,55% 20,25%* 18% 0% 19,8% 21,6% 23,4% 27 %	9% 0% 9,9% 10,8% 11,7% 13,5% 13,5% 0% 14,85% 16,2% 17,55% 20,25%* 18% 0% 19,8% 21,6% 23,4% 27 22,5% 0% 24,75% 27% 33,75%

* Rispetto alla tabella allegata nel documento assunto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 3 aprile 2019, tali percentuali sono state modificate al fine di correggere meri errori materiali ivi riscontrati.



Mucho

ひ

LEE LEGISLATIVE CONFERENZA DEI PRESIDENTI

DELLE

SIONI E DELLE

MPROVINCE

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità" (RG 685)

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla fine, dopo la parola intesa, sono aggiunte le seguenti: "costituente l'Allegato A"; b) sostituire il comma 2, con il seguente: "2. Sono oggetto della presente legge la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dall'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Campania — Legge di stabilità regionale 2018) nonché la disciplina dell'indennità a carattere differito, determinata con il metodo di calcolo contributivo a decorrere dalla X legislatura."

Conseguentemente modificare il titolo della legge con il seguente: "Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità, nonché per la disciplina dell'indennità differita determinata con il sistema di calcolo contributivo"

Relazione

L'emendamento introduce al comma 1 il testo dell'Intesa quale allegato A e al comma 2 introduce l'ulteriore finalità consistente nell'introduzione della disciplina dell'indennità a carattere differito.

Firmato:

D'Amelio

Casillo M

Ricchiuti M

De pascale

Moxedano Moxedano

Passariello

Cesaro

Caldoro

Grimaldi

1.1



EMENDAMENTO AL TESTO "DISPOSIZIONI PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI, INDIRETTI E DI REVERSIBILITÀ" - REG. GEN. 685

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

"Art. 2

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità

- 1. Gli importi degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, maturati sulla base della normativa vigente alla data del 1° gennaio 2013, sono rideterminati moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegato A, relativo all'età anagrafica del Consigliere alla data della decorrenza dell'assegno vitalizio.
- 2. L'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente legge, non può comunque:
 - a) superare l'importo dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità previsto per ciascun Consigliere dalla normativa in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) essere inferiore all'importo determinato moltiplicando il montante contributivo individuale maturato da un Consigliere che ha svolto il mandato nella sola IX legislatura, rivalutato ai sensi del comma 8 dell'articolo 2, per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età anagrafica di 65 anni vigente alla data del 31 dicembre 2018.
- 3. Se a seguito della rideterminazione operata ai sensi della presente legge l'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità risulta ridotto in misura superiore al 50 per cento rispetto all'importo dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità previsto per ciascun Consigliere dalla normativa in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consigliere ha facoltà di optare per un assegno pari all'ammontare minimo di cui alla lettera b) del comma 2, aumentato della metà.".

Relazione descrittiva

L'emendamento intende sostituire il meccanismo delineato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali con un sistema di calcolo dell'ammontare dell'assegno vitalizio basato sul metodo contributivo puro, già adottato alla Camera e al Senato.

Il metodo definito dal documento di indirizzo della Conferenza dei Presidenti, infatti, non ha nulla a che vedere con il metodo contributivo, in quanto si limita a decurtare l'attuale assegno in erogazione di una percentuale che varia a seconda della percentuale di scostamento tra quanto versato e quanto percepito dall'ex Consigliere.

In questo caso, si otterrebbe un risparmio minimo e non sarebbe in nessun modo rispettato il principio secondo cui il vitalizio debba essere parametrato a quanto si sia versato durante il mandato.

2.1

P



EMENDAMENTO AL TESTO "DISPOSIZIONI PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI, INDIRETTI E DI REVERSIBILITÀ" - REG. GEN. 685

L'emendamento, invero, prevede un metodo contributivo puro, calmierato da alcuni limiti minimi e massimi, così da scongiurare ogni possibile questione di legittimità costituzionale.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, ma al contrario è suscettibile di generare risparmi per le casse regionali.

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità" (RG 685)

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole "all'Intesa" sono aggiunte le seguenti: "(Allegato A)"
- b) al comma 4 le parole "all'Allegato A" sono sostituite dalle seguenti: "all'Allegato B"

Relazione

L'emendamento rende il testo più chiaro in merito alla documentazione di riferimento.

Firmato:

D'Amelio

Casillo M

Ricchiuti M

De pascale

Moxedano

Passariello

Cesaro

Caldoro

Grimaldi

2-2



Emendamento alla Proposta di Legge R. G. N. 685 avente ad oggetto "Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità"

EMENDAMENTO ALL'ART. 2

Dopo il comma 8 dell'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

"8-bis. L'assegno indiretto e di reversibilità compete agli aventi diritto con un reddito familiare Isee uguale o inferiore ad Euro 30.000.".

RELAZIONE

L'emendamento intende porre un limite di reddito per usufruire dell'assegno di reversibilità, tale limite è rappresentato dall'importo del reddito familiare Isee pari od inferiore ad Euro 30.000.

Dall'attuazione della norma deriva un risparmio per il Bilancio regionale e si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Francesco Emilio Borrelli

9,3

Emendamento alla Proposta di Legge R. G. N. 685 avente ad oggetto "Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità"

EMENDAMENTO ALL'ART. 2

Dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente articolo:

"ART. 2-BIS

8-bis. L'assegno vitalizio diretto o l'assegno di reversibilità, di cui agli articoli 11 e 21 della legge regionale 5 giugno 1996, a. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania), non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.".

RELAZIONE

L'emendamento introduce il divieto di cumulo dell'assegno vitalizio o di reversibilità per i soggetti già titolari di analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.

Dall'attuazione della norma deriva un risparmio per il Bilancio regionale e si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Francesco Emilio Borrelli

2,0.2



EMENDAMENTO AL TESTO "DISPOSIZIONI PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI, INDIRETTI E DI REVERSIBILITÀ" - REG. GEN. 685

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

"Art. 3 Montante contributivo individuale

- 1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota prevista dalla normativa vigente nel periodo di riferimento, ivi ricomprendendo l'aliquota della eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio della legislatura e della eventuale contribuzione aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità, secondo le modalità di cui al successivo comma 3. L'ammontare così ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 4.
- 2. La quota a carico dell'amministrazione regionale è pari alla quota stabilita per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.
- 3. Le quote di contribuzione finalizzate al completamento volontario del quinquennio di ciascuna legislatura sono determinate sulla base del trattamento indennitario lordo e dell'aliquota di contribuzione a carico del Consigliere vigenti nell'ultimo giorno di ciascuna legislatura completata e si considerano versate in pari data.
- 4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.
- 5. Se, dopo la data di maturazione dell'assegno vitalizio, sono stati versati dal Consigliere ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato, i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e diverso montante che è trasformato applicando i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età anagrafica del Consigliere alla data di cessazione dal successivo mandato. La prestazione così determinata si somma alla precedente già maturata.
- 6. L'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente legge, è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data del 31 dicembre 2018.".

Relazione descrittiva

L'emendamento intende sostituire il metodo di calcolo del montante contributivo presentato con un metodo di calcolo contributivo puro.

3.1 R



EMENDAMENTO AL TESTO "DISPOSIZIONI PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI, INDIRETTI E DI REVERSIBILITÀ" - REG. GEN. 685

A tal fine rileva l'eliminazione del riferimento all'art. 43 del dPR 1092 del 1973 che aumenta il montante del 18 per cento.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, ma al contrario è suscettibile di generare risparmi per le casse regionali.

levre Cipre

Jegre 2, 1

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità" (RG 685)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

"Art. 3 (Montante contributivo)

- 1. Per il calcolo del montante contributivo si applica quanto previsto dalla nota metodologica, parte integrante dell'Intesa (Allegato A), con le determinazioni sulla base imponibile nonché le rivalutazioni ivi previste.
- 2. Per la contribuzione a carico del consigliere si fa riferimento a quanto effettivamente versato, ai fini del solo vitalizio, sulla base delle norme regionali vigenti in ciascun periodo di riferimento.
- 3. Tutte le trattenute effettivamente operate nella IX consiliatura, finalizzate al solo vitalizio, restano valide a tutti gli effetti di legge."

Relazione

L'emendamento mira a meglio puntualizzare il testo collegando la definizione della contribuzione a carico del consigliere regionale a quanto effettivamente versato.

Firmato:

D'Amelio

Casillo M

Ricchiuti M

De pascale

Moxedano

Passariello

Cesaro

Caldoro

Grimaldi

3.2



EMENDAMENTO AL TESTO "DISPOSIZIONI PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI, INDIRETTI E DI REVERSIBILITÀ" - REG. GEN. 685

All'articolo 4, dopo le parole: "Repubblica italiana", inserire le seguenti: "e secondo il meccanismo e parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per i trattamenti pensionistici valevole per la generalità dei lavoratori".

Relazione descrittiva

L'emendamento precisa che la rivalutazione istat è parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per i trattamenti pensionistici valevole per la generalità dei lavoratori

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

je i



EMENDAMENTO AL TESTO "DISPOSIZIONI PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI, INDIRETTI E DI REVERSIBILITÀ" - REG. GEN. 685

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

"Art. 4 bis

Innalzamento dell'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio

- 1. Per coloro che non hanno ancora maturato il diritto all'assegno vitalizio per mancanza del requisito anagrafico, l'età anagrafica richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per il diritto alla pensione di vecchiaia valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
- 2. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.
- 3. Se il consigliere al momento della cessazione del mandato è già in possesso dei requisiti di cui al comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.".
- 4. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche agli aventi diritto che non hanno ancora percepito, ancorché richiesto o sospeso, l'assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge.".

Relazione descrittiva

L'emendamento intende prevedere l'innalzamento dell'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizi, aumentandola e parificandola a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, ma al contrario è suscettibile di generare risparmi per le casse regionali.

Il parametro dell'innalzamento dell'età per il conseguimento del diritto al percepimento dell'assegno vitalizio è stimabile dal momento che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi diritto che non hanno ancora maturato i requisiti vedono slittare in avanti l'età anagrafica minima per il conseguimento dell'assegno (6 anni).

La stima del risparmio complessivo è pari circa a 16 milioni da oggi al 2040 (circa 20 anni – data stimata di esaurimento del dato). Si ricava un'elaborazione che mostra un risparmio annuo pari a circa euro 800.000.00 euro annui.

H.O. A



EMENDAMENTO AL TESTO "DISPOSIZIONI PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI, INDIRETTI E DI REVERSIBILITÀ" - REG. GEN. 685

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

"Art. 4 bis Disposizioni in tema di cumulo degli assegni vitalizi

- 1. L'assegno vitalizio diretto o indiretto non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo o di consigliere o di assessore di altra Regione che non ha provveduto all'attuazione dei commi 965, 966 e 967 della legge n. 145 del 2018.
- 2. Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno vitalizio diretto e indiretto è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare della Repubblica Italiana o di consigliere o assessore di altra Regione che ha provveduto all'attuazione dei commi 965, 966 e 967 della legge n. 145 del 2018, alle seguenti condizioni:
 - a) il soggetto avente diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio da parte della Regione Campania, al momento della presentazione della relativa domanda, produce al Presidente del Consiglio regionale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante che beneficia degli altri analoghi istituti previsti al comma 2 o che beneficia di altri trattamenti pensionistici a qualunque titolo percepiti, indicando l'ammontare in erogazione. In tal caso l'assegno vitalizio è ridotto con le percentuali previste all'allegato A. In assenza di tale dichiarazione la domanda è irricevibile. I termini per la corresponsione dell'assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il soggetto ha presentato la dichiarazione. Se a seguito dei controlli effettuati dal settore competente del Consiglio regionale risultano dichiarazioni non veritiere, il settore provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;
 - b) il soggetto che percepisce l'assegno vitalizio della Regione Campania il quale, dopo la dichiarazione di cui alla lettera a), acquisisce il diritto a percepire gli ulteriori analoghi istituti di cui al comma 2 o di trattamenti pensionistici comunque denominati ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale è sospesa fino al ricalcolo dell'ammontare ridotto con le percentuali di cui all'allegato A, al netto delle successive compensazioni. In caso di mancata comunicazione, se il settore competente del Consiglio regionale accerta la fruizione dell'assegno vitalizio della Regione Campania e di

H.O.2/

16



EMENDAMENTO AL TESTO "DISPOSIZIONI PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI, INDIRETTI E DI REVERSIBILITÀ" - REG. GEN. 685

analoghi istituti di cui al comma 2 o di trattamenti pensionistici comunque denominati, si provvede al recupero delle somme eventualmente indebitamente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;

c) per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge percepiscono l'assegno vitalizio della Regione Campania e altro analogo istituto di cui al comma 2 o trattamenti pensionistici comunque denominati, l'assegno è ricalcolato con le modalità di cui alla lettera a). Il settore competente del Consiglio regionale accerta la fruizione di analoghi istituti di cui al comma 2 o di trattamenti pensionistici comunque denominati, provvedendo al recupero delle somme indebitamente erogate.".

ALLEGATO A

COEFFICIENTI DI RIDUZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO REGIONALE IN CASO DI CUMULO CON
ALTRI ANALOGHI ISTITUTI E CON TRATTAMENTI PREVIDENZIALI IN ESSERE

Ammontare assegni Vitalizi regionali per fasce

	1096-2000	2001-3000	3001-4000	4001-5000	+ 5000
1096-2000	2.5%	3%	3,5%	400	4.5%
2001-3000	3%	4.5%	6%	7.5%	9%
3001-4000	4.5%	6%	8.5 ⁰ 0	11%	14,5%
4001-5000	14%	18.5%	21%	24.5%	27%
+ 5000	22.5%	25%	30° 0	33%	36%

TOTALE DEGLI ALTRI ANALOGHI ISTITUTI O TRATTAMENTI PENSIONISTICI PERCEPITI

Jegne H.O.g.



EMENDAMENTO AL TESTO "DISPOSIZIONI PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI. INDIRETTI E DI REVERSIBILITÀ" - REG. GEN. 685

Relazione descrittiva

L'emendamento prevede un divieto di cumulo per gli analoghi istituti che non sono calcolati con metodo contributivo (Regioni che non aderiscono alla riforma e Parlamento europeo). A titolo meramente esemplificativo si veda l'assegno vitalizio del Parlamentare europeo, quantificato in una percentuale fissa del 3,5 per cento sull'indennità di carica lorda per ogni anno di mandato fino al limite del 70 per cento. Tale vitalizio non è agganciato al modello contributivo e dunque possono essere considerate applicabile le norme già sperimentate in altre Regioni (Emilia Romagna e Toscana) sul divieto di cumulo.

L'emendamento prevede, invece, un contributo di solidarietà – omogeneo, erga omnes, urgente, motivato e temporaneo – (rispettoso dunque delle prescrizioni della giurisprudenza costituzionale in materia) per i vitalizi che sono calcolati con metodo contributivo (Camera, Senato, altre Regioni che hanno aderito alla riforma).

Quanto agli altri analoghi istituti presenti nella normativa statale (Camera, Senato e altre regioni che abbiano adempiuto alle disposizioni in materia), si prospetta una riduzione percentuale dell'assegno regionale proporzionata all'ammontare complessivo derivante dal cumulo. Si tratta dunque di un contributo di solidarietà, già più volte sperimentato nell'ordinamento nazionale e regionale, che – per ragioni di equità sociale e contenimento dei costi della politica – imposto ai percettori di più assegni vitalizi.

Data l'impossibilità di conferire un divieto di cumulo per trattamenti pensionistici erogati in applicazione di un modello contributivo e per i quali quindi il titolare ha, in tutto o in parte, versato i contributi corrispondenti, si è ipotizzato una contribuzione di solidarietà che possa riequilibrare, in termini di equità, il rapporto tra politica e cittadinanza.

In aggiunta a quanto considerato, va anche rimarcato il fatto che – a differenza con il trattamento pensionistico riservato al pubblico impiego e al privato – l'erogazione dell'assegno vitalizio scatterebbe automaticamente al compimento di almeno una legislatura e potrebbe invero verificarsi l'ipotesi di attivazione della soglia minima – successivamente al ricalcolo – . In questa fattispecie, l'ex Consigliere regionale avrebbe comunque diritto a un assegno minimo nonostante non abbia versato contributi corrispondenti a raggiungere quell'importo.

Per ovviare a tali storture, oltre che per ovvie ragioni di carattere egualitario e rispettose dei principi costituzionali, si è proceduto a una riduzione progressiva dell'assegno vitalizio regionale in caso di cumulo, secondo la tabella contenuta nell'allegato A.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, ma al contrario è suscettibile di generare risparmi per le casse regionali.

Le disposizioni sul cumulo degli assegni vitalizi con altre analoghi istituti rappresentano un altro centro di risparmi e contenimento della spesa.

Per i vitalizi erogati dal Parlamento europeo, dove non vige un modello contributivo, ben può apporsi un divieto di cumulo in grado di consentire un potenziale totale risparmio per la Regione nell'ipotesi che il percettore decidesse di optare per l'assegno comunitario. Stesse motivazioni spingono a ritenere applicabile tale divieto di cumulo anche per le regioni che non applicassero la normativa statale.

tocho HOS



EMENDAMENTO AL TESTO "DISPOSIZIONI PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI, INDIRETTI E DI REVERSIBILITÀ" - REG. GEN. 685

la luogo di un divieto di cumulo, probabilmente non in linea con la presenza di un metodo contributivo, può assumersi comunque un potenziale risparmio per tutti i percettori che possiedono anche un altro vitalizio erogato dalla Camera, dal Senato o da altra Regione, attraverso l'utilizzo di una leva solidaristica, ossia un contributo di solidarietà percentuale e proporzionale all'ammontare degli assegni.

Si tratta di un risparmio comunque considerevole e che appare in linea con i recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale sul punto (ex multis, v. la sent. Corte Cost. n. 173/2016 che al punto 11.1 del considerato in diritto affermi come: "[...] il contributo di solidarietà sulle pensioni può ritenersi misura consentita al legislatore ove la stessa non ecceda i limiti entro i quali è necessariamente costretta in forza del combinato operare dei principi, appunto, di ragionevolezza, di affidamento e della tutela previdenziale (artt. 3 e 38 Cost.). il cui rispetto è oggetto di uno scrutinio "stretto" di costituzionalità, che impone un grado di ragionevolezza complessiva ben più elevato di quello che, di norma, è affidato alla mancanza di arbitrarietà" e ancora: "[...] il contributo di solidarietà, per superare lo scrutinio "stretto" di costituzionalità, e palesarsi dunque come misura improntata effettivamente alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.), deve: operare all'interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum".

feere (2)



EMENDAMENTO AL TESTO "DISPOSIZIONI PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI, INDIRETTI E DI REVERSIBILITÀ" - REG. GEN. 685

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

"Art. 4 bis Disposizioni sul cumulo

1. Per coloro i quali cumulano il vitalizio regionale e altri analoghi istituti erogati da altri enti, all'assegno ricalcolato ai sensi della presente legge non si applicano le clausole di salvaguardia di cui all'allegato A.".

Relazione descrittiva

L'emendamento intende stabilire che per i percettori di altri vitalizi oltre a quello erogato dalla Regione, l'assegno è rideterminato secondo il metodo contributivo puro, senza dunque l'applicazione delle clausole di salvaguardia contenute nell'Allegato A, approvato dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile u.s.) e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Allegato 1 Ordine del giorno n. 1/2019 del 17 aprile 2019).

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



EMENDAMENTO AL TESTO "DISPOSIZIONI PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI. INDIRETTI E DI REVERSIBILITÀ" - REG. GEN. 685

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

"Art. 4 bis Reversibilità

- 1. Se i titolari del vitalizio hanno versato per tutta la durata del mandato una quota aggiuntiva pari al 25 per cento del contributo versato ai fini dell'erogazione dell'assegno vitalizio, a seguito del loro decesso è attribuita o al coniuge, finché nello stato vedovile e purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione, ovvero ai figli, una quota pari al 60 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio se hanno svolto il proprio mandato fino alla V legislatura, ovvero una quota pari al 50 per cento se hanno svolto il proprio mandato a decorrere dalla VI alla IX legislatura. Condizione necessaria di tale attribuzione è che il consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.
- 2. Se la quota dell'assegno è attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino alla maggiore età o, purché studenti, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, salvo il caso di accertata totale invalidità a proficuo lavoro. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla porzione di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.
- 3. Per l'ottenimento del beneficio di cui ai commi 1 e 2, il consigliere indica il nominativo delle persone beneficiarie. L'indicazione nominativa del beneficiario può essere modificata in ogni momento.
- 4. Se il consigliere non ha indicato il nominativo del beneficiario, la quota dell'assegno quantificata secondo le modalità del comma 1, spetta in parti uguali al coniuge e ai figli, sempre che per questi ultimi ricorrano le condizioni di cui al comma 2.
- 5. Se uno dei beneficiari della quota dell'assegno entra a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto o altra indennità differita percepiti a carico del Consiglio regionale. Il diritto alla quota si estingue con la morte del beneficiario.
- 6. La corresponsione della quota di assegno di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere.".

Relazione descrittiva

L'emendamento prevede una disciplina migliorativa della disciplina dell'assegno vitalizio di reversibilità, consentendo una più completa attuazione della normativa di riferimento.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

(R) (1.0.4)



EMENDAMENTO AL TESTO "DISPOSIZIONI PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI, INDIRETTI E DI REVERSIBILITÀ" - REG. GEN. 685

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

"Art. 4 bis Modifiche legislative

- 1. All'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) i commi 1 e 2 sono soppressi;
 - b) al comma 4, dopo le parole: "Consiglio regionale" sono inserite le seguenti: ", nonché assessore regionale o se ricopre incarichi remunerati presso enti o società pubbliche o partecipate dalla pubblica amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall'incarico.".
- 2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 1996 continuano ad applicarsi nel caso di applicazione del divieto di cumulo dei vitalizi regionali con altri analoghi istituti.
- 3. L'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2000, n. 17 è soppresso.".

Relazione descrittiva

L'emendamento intende completare la revisione del quadro normativo attraverso la modifica dell'articolo 16 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 nelle parti in cui è soppressa la possibilità di restituire all'ex Consigliere quanto versato in caso di rinuncia all'assegno vitalizio e nella parte in cui prevede l'estensione dei casi di sospensione dell'assegno vitalizio se il percettore assume l'incarico di assessore regionale o se ricopre incarichi remunerati presso enti o società pubbliche o partecipate dalla pubblica amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall'incarico. Inoltre è eliminato il finanziamento regionale all'associazione degli ex Consiglieri regionali della Campania, nell'ottica di eliminare gli enti che comportano spese superflue a carico del bilancio regionale.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, ma al contrario è suscettibile di generare risparmi per le casse regionali.



EMENDAMENTO AL TESTO "DISPOSIZIONI PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI. INDIRETTI E DI REVERSIBILITÀ" - REG. GEN. 685

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

"Art. 4 bis Finalizzazione dei risparmi

1. I risparmi derivanti dall'attuazione della presente legge confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, deliberate dal Consiglio regionale.".

Relazione descrittiva

L'emendamento intende finalizzare i risparmi ottenuti dall'applicazione della presente legge in favore di provvedimenti volti a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, deliberate dal Consiglio regionale.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

H.O.6

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità" (RG 685)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

CAPO II

Disciplina dell'indennità differita determinata con il sistema del calcolo contributivo

"Art. 5 bis (Disciplina dell'indennità a carattere differito)

- In attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in 1. materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, a decorrere dalla X legislatura regionale, ai consiglieri eletti nella stessa legislatura o nelle successive, spetta un'indennità a carattere differito, determinata con il metodo di calcolo contributivo ai sensi delle disposizioni che seguono e corrisposta alla cessazione del mandato consiliare regionale.
- I consiglieri, eletti a decorrere dalla X legislatura, cessati dal mandato, conseguono il diritto 2. all'indennità differita al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato consiliare per almeno cinque anni, anche non consecutivi, nell'Assemblea legislativa della Regione Campania. Per ogni anno di mandato, successivo al quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di 60 anni, computando a tal fine anche i periodi antecedenti alla X legislatura. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno e non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.
- Il consigliere regionale, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere, può 3. versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura di riferimento anche precedente. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere la cui elezione sia stata annullata.
- In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere ha facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al comma 6 dell'articolo 5 ter, per ottenere la maturazione dell'indennità differita relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.
- Per i contributi versati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è ammessa la restituzione, salvo il caso di mancato raggiungimento del requisito minimo di cinque anni di mandato, di cui al comma 2 del presente articolo.
- L'indennità a carattere differito di cui al presente articolo è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto. Nel caso in cui il consigliere, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, l'indennità a carattere differito è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'indennità a carattere differito percepiscono la stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

5.0.1 seque

Relazione illustrativa.

L'emendamento disciplina, sulla base dello schema comune predisposto dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni volto ad omogeneizzare le normative regionali in materia, il trattamento previdenziale basato sul sistema di calcolo contributivo dei consiglieri regionali.

Firmato:

D'Amelio

Casillo M

Ricchiuti M

De pascale

Moxedano

Passariello

Cesaro

Caldoro

Grimaldi

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità" (RG 685)

Dopo l'articolo 5 bis, inserire il seguente:

"Art. 5 ter

(Sistema contributivo e montante individuale contributivo)

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità a carattere differito, corrisposta in dodici mensilità, è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A dell'Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), correlato all'età del consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.
- 2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto del dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere e il numero di mesi.
- 3. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 6. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 7...
- 4. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica lorda nella misura di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania), determinata con le modalità definite dal comma 1 dell'articolo 3, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o del rimborso delle spese di esercizio del mandato.
- 5. L'importo dell'indennità a carattere differito è rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).
- 6. La quota di contributo a carico del consigliere è pari all'8,80 per cento della base imponibile, la quota a carico dell'Assemblea legislativa è pari a 2,75 volte la quota a carico del Consigliere.
- 7. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

Relazione illustrativa.

L'emendamento disciplina, sulla base dello schema comune predisposto dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni volto ad omogeneizzare le normative regionali in materia, il trattamento previdenziale basato sul sistema di calcolo contributivo.

Firmato:

D'Amelio

Casillo M

Ricchiuti M

De pascale

Moxedano

Passariello

Cesaro

Caldoro

Grimaldi

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità" (RG 685)

Dopo l'articolo 5 ter, inserire il seguente:

"Art. 5 quater

(Sospensione, esclusione, rinunciabilità dell'indennità a carattere differito)

- 1. All'indennità a carattere differito di cui alla presente legge si applica la disciplina di sospensione di cui all'articolo 16 della legge regionale n.13/1996.
- 2. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto legge 174/2012, l'indennità a carattere differito è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento in godimento è condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna ha comportato l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione.
- 3. L'esclusione di cui al comma 2 si applica, altresì, al condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 (*Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa*), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
- 4. Il consigliere regionale eletto a decorrere dalla X legislatura può rinunciare all'indennità prevista dalla presente legge, mediante apposita dichiarazione, da rendere agli uffici competenti dell'Assemblea, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della sua proclamazione, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di rinuncia, non si applicano le ritenute previste dall'articolo 5 ter, comma 6.

Relazione illustrativa.

L'emendamento disciplina, sulla base dello schema comune predisposto dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni volto ad omogeneizzare le normative regionali in materia, il trattamento previdenziale basato sul sistema di calcolo contributivo.

Firmato:

D'Amelio

Casillo M

Ricchiuti M

De pascale

Moxedano

Passariello

Cesaro

Caldoro

Grimaldi

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità" (RG 685)

Dopo l'articolo 5 quater, inserire il seguente:

"Art. 5 quinques (Versamenti volontari)

- 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consiglieri eletti nella X legislatura possono avanzare, con una comunicazione al competente servizio dell'Assemblea legislativa, la richiesta di effettuare i versamenti necessari per maturare l'indennità a carattere differito di cui all'articolo 5 bis.
- 2. Il versamento delle quote arretrate di contribuzione a carico dei consiglieri eletti nella X legislatura può essere corrisposto in un'unica soluzione, ovvero rateizzato nella durata massima di trentasei mesi. A richiesta del consigliere interessato i versamenti di cui al presente comma possono essere compensati con la quota di indennità di fine mandato, già maturata alla data della richiesta.
- 3. In ogni caso, fintanto che non sia stato completato il piano dei versamenti, il consigliere non matura il diritto all'indennità.

Relazione illustrativa.

L'emendamento disciplina, sulla base dello schema comune predisposto dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni volto ad omogeneizzare le normative regionali in materia, il trattamento previdenziale basato sul sistema di calcolo contributivo.

Firmato:

D'Amelio

Casillo M

Ricchiuti M

De pascale

Moxedano

Passariello

Cesaro

Caldoro

Grimaldi

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità" (RG 685)

Dopo l'articolo . 5 quinques, inserire il seguente:

CAPO III Disposizioni finali

"Art. 5 sexies

(Applicazione ai componenti della Giunta regionale)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale."

Relazione illustrativa.

L'emendamento disciplina, sulla base dello schema comune predisposto dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni volto ad omogeneizzare le normative regionali in materia, il trattamento previdenziale basato sul sistema di calcolo contributivo.

Firmato:

D'Amelio

Casillo M

Ricchiuti M

De pascale

Moxedano

Passariello

Cesaro

Caldoro

Grimaldi



RELAZIONE FINANZIARIA

Con riferimento agli emendamenti presentati, si precisa che gli stessi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale nel periodo di riferimento del bilancio 2019 – 2021, in quanto la rideterminazione dei vitalizi è volta a conseguire risparmi di spesa con i quali potranno essere compensati eventuali oneri derivanti dall'applicazione della nuova disciplina.

In particolare, in applicazione della legge si stima un risparmio di almeno € 1.200.000,00.

Mentre per gli oneri, stimati in circa 170.000.000 per anno, si farà fronte con le risorse già stanziate a bilancio.

Rose Loresh

PROPOSTA DI LEGGE "Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità" (RG 685)

EMENDAMENTO

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Art. 7 (Norma finanziaria)

- 1. I risparmi derivanti dall'attuazione del Capo I della presente legge, sono destinati negli esercizi 2019, 2020 e 2021 ad incrementare la Missione 20 Programma 3 Titolo 1 (Accantonamento Fondo Rischi Contenzioso) del Bilancio di previsione 2019/2021 dell'Assemblea Legislativa della regione Campania 2019/2021, ai sensi dell'articolo 67 del D.lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118;
- 2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del Capo II della presente legge, si provvede negli esercizi 2019, 2020 e 2021 a valere sulle risorse già iscritte alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2019/2021 dell'Assemblea Legislativa della regione Campania 2019/2021, ai sensi dell'articolo 67 del D.lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118.
- 3. Per gli esercizi successivi al 2021 agli oneri derivanti dall'applicazione del Capo II della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti del Bilancio di previsione dell'Assemblea Legislativa della regione Campania, ai sensi dell'articolo 67 del D.lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118.

Relazione

Nel complesso la presente legge comporterà un risparmio per le finanze regionali atteso che interviene sull'ammontare dei vitalizi già in erogazione secondo le modalità di rideterminazione sancite dall'Intesa. All'esito dei conteggi di dettaglio, da effettuarsi sulla base delle contribuzioni individuali, secondo quanto indicato nella presente legge e nella nota metodologica allegata all'Intesa, ai fini prudenziali, si prevede l'accantonamento ad un fondo rischi dei risparmi realizzati

Quanto agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del Capo II della presente legge, quantificabili soltanto all'esito dell'effettiva adesione alla contribuzione volontaria, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio dell'Assemblea Legislativa della regione Campania che presentano disponibilità.

7.1

Emendamento alla proposta di legge "Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2001, n. 10 – 16 maggio 2001, n. 7 – 3 settembre 2002, n. 20 e 12 dicembre 2002, n. 25 in materia di personale" Reg. Gen. 649

Il titolo è così sostituito: "Modifica alla legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 e abrogazione delle leggi regionali 16 maggio 2001, n. 7, 3 settembre 2002, n.20 e 12 dicembre

2003 n. 25 in materia di personale"

PRESIDENTE IL COMMISSIONE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione Il Presidente

Napoli, 21 febbraio 2019

Al Presidente Consiglio Regionale

Al Presidente Giunta Regionale

Ai Presidenti Gruppi Consiliari

Al Presidente della II Commissione Consiliare Permanente

Al Segretario Generale del Consiglio Regionale

Al Direttore Generale Attività Legislativa

All'Unità Dirigenziale Studi Legislativi e Servizio Documentazione

LORO SEDI

OGGETTO: "Proposta di Legge "Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2001, n.10, 16 maggio 2001, n. 7, 3 settembre 2002, n. 20 e 12 dicembre 2003, n. 25 in materia di personale". (Reg. Gen. n. 649)

Si comunica che questa Commissione, nella seduta odierna, ha espresso a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi Movimento 5 Stelle, Forza Italia, e del Consigliere Sommese Pasquale (Gruppo Misto N.C.D.), parere favorevole al provvedimento indicato in oggetto.

La Commissione ha approvato, altresì, all'unanimità, la proposta che debba essere l'Ufficio di Presidenza a provvedere all'idonea copertura finanziaria per l'attuazione del nuovo Ordinamento del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Regolamento interno del Consiglio Regionale è designato relatore in Aula il Questore alle Finanze Antonio Marciano.

Cordialità

Dott. Alfonso Piscitelli

RMAF



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione Il Presidente

Napoli, 23 maggio 2019

Al Presidente Consiglio Regionale

Al Presidente Giunta Regionale

Ai Presidenti Gruppi Consiliari

Al Presidente della II Commissione Consiliare Permanente

Al Segretario Generale del Consiglio Regionale

Al Direttore Generale Attività Legislativa

LORO SEDI

OGGETTO: "Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità" - Reg. Gen. n. 685

Si comunica che questa Commissione, nella seduta odierna, ha espresso a maggioranza, con l'astensione del Consigliere Borrelli (Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero Verdi), parere favorevole al provvedimento indicato in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Regolamento interno del Consiglio Regionale è designato relatore in Aula per la maggioranza il Consigliere Picarone Francesco e per la minoranza la Consigliera Ciarambino Valeria.

Cordialità

Dott. Alfonso Piscitelli

PMAF



> Al Presidente della Giunta Regionale Al Presidente del Consiglio Regionale Al Presidente della I Commissione Consiliare Permanente All'Assessore regionale al Bilancio Ai Presidenti dci Gruppi Consiliari Alla D. G. Attività Legislativa Al Segretario Generale

> > Loro Sedi

Oggetto: Proposta di legge "Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2001, n.10, 16 maggio 2001, n.7, 3 settembre 2002, n.20 e 12 dicembre 2003, n.25 in materia di personale" **Reg. Gen. 649 – Parere -**

La Il Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta del 7 maggio 2019, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Fratelli d'Italia, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo licenziato dalla I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 21 febbraio 2019.

D'ordine del Presidente dott. Francesco Picarone Il Dirigente dott. Francesco M.A. Franzese



> Al Presidente del Consiglio Regionale Al Presidente della Giunta Regionale All'Assessore regionale al Bilancio Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Segretario Generale Consiglio R. Alla D. G. Attività Legislativa Loro Sedi

Oggetto: Disegno di Legge: "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Delibera di Giunta regionale del 2 aprile 2019, n.127. Importo complessivo di euro 98.383,46. Reg. Gen. n.668 – Esame -

La Il Commissione Consiliare Permanente riunitasi nella seduta del 7 maggio 2019, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo nella formulazione che si allega alla presente.

Ai sensi del comma 7, dell'articolo 40, del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, è designato relatore in Aula il Presidente della Commissione.

D'ordine del Presidente dott. Francesco Picarone-Il Dirigente dott. Ssa Rosa M. A. Franzese

FP.



Disegno di legge regionale:

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Delibera di Giunta regionale del 2 aprile 2019, n.127. Importo complessivo di euro 98.383,46.

Art. 1 (Riconoscimento di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 98.383,46, derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritti nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale del 2 aprile 2019, n.127 è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42).

Art. 2 (Norma Finanziaria)

- 1.Al finanziamento del debito individuato all'articolo 1, pari a complessivi euro 98.383,46 si provvede, in termini di competenza e di cassa, a valere sulle risorse della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2019.
- 2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



PROSPETTO SINOTTICO DEBITO FUORI BILANCIO ACC. A.

	Titolo del debito		imputa	imputazione		
Scheda rilevazione partita	Ufficio giudizario	Provvedimento	Sorta capitale cap 580	Interessi legali cap 1482	Totale spettante	Importo complessivo debito
	1 Tribunale di Napoli	Sentenza n. 9984/2018	78.602,32	3.530,00	82.132,32	82.132,32
2		710C/ 20C	2.221,91	8,78	2.230,69	
c	Gludice di Pace di Valio della Lucarila	Sentenza n. 700/2017	1.414,69	00'0	1.414,69	3.645,38
4	of indicated in section of its section is	2100/11 2 220000	200'005	18,34	518,34	
5		Sentenza II. 14/2010	837,20	00'0	837,20	1.355,54
9	6 Giudice di Pace di Agropoli	Sentenza n. 631/2018	886,70	00'0	886,70	886,70
7		20/0018	400,00	1,41	401,41	
80	Gibblice of Pace of Valid Della Lucarità	Sentenza II. 30/ 2010	661,80	00'0	661,80	1.063,21
6	Single Hall Mark Hall Hall Hall	7100/000	3.726,25	12,92	3.739,17	
10	Guarde at Pace at Valid della Lucarità	Sentenza II. 722/2017	1.452,00	00'0	1.452,00	5.191,17
11	inger - allow of the conditions	2100/030 2 2000	2.500,00	24,98	2.524,98	
12	Gludice us race al Vallo della Lucalila		1.584,16	00'0	1.584,16	4.109,14

	۷	8		Importo
	Sorta capitale	Interessi legali	Totale A+B	complessivo
	Cap 580	Cap 1482		debito
TOTALE	94.787,03	3.596,43	98.383,46	98.383,46

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
II COMMISSIONE PERMANENTE
BILANCIO e FINANZE, DEMANIO e PATRIMONIO

Ar In



> Al Presidente del Consiglio Regionale Al Presidente della Giunta Regionale All'Assessore regionale al Bilancio Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Segretario Generale Consiglio R. Alla D. G. Attività Legislativa Loro Sedi

Oggetto: Disegno di Legge: "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Delibera di Giunta regionale del 2 aprile 2019, n.128. Importo complessivo di euro 14.205.253,03. Reg. Gen. n.669 – Esame -

La Il Commissione Consiliare Permanente riunitasi nella seduta del 7 maggio 2019, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo nella formulazione che si allega alla presente.

Ai sensi del comma 7, dell'articolo 40, del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, è designato relatore in Aula il Presidente della Commissione.

D'ordine del Presidente dott. Francesco Picarone-Il Dirigente dott. Sa Rosa M. A. Franzese





Disegno di legge regionale:

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Delibera di Giunta regionale del 2 aprile 2019, n.128. Importo complessivo di euro 14.205.253,03.

Art. 1 (Riconoscimento di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 14.205.253,03, derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritti nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale del 2 aprile 2019, n.128 è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42).

Art. 2 (Norma Finanziaria)

1.Al finanziamento del debito individuato all'articolo 1, pari a complessivi euro 14.205.253,03 si provvede, in termini di competenza e di cassa, a valere sulle risorse della Missione 10, Programma 2, Titolo 1 per l'esercizio finanziario 2019 del bilancio di previsione triennale 2019 - 2021.

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.





ALLEGATO A (articolo 1, comma 1)

Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da provvedimenti pronunciati dell'Autorità giudiziaria, ai sensi della lettera a), comma 1, dell'articolo 73, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Provvedimento Esecutivo	Oggetto	Beneficiario	Importo complessivo
Sentenza del Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, n. 2435/2018 pubblicata il 12/3/2018 (rep. 4136/2018), RG 7756/2013.	rimborso IVA alle aziende erogatrici dei servizi minimi dall'anno 2004 all'anno 2010, oltre interessi legali,	Provincia di Caserta	euro 14.175.703,63
Sentenza del Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, n. 2435/2018 pubblicata il 12/3/2018 (rep. 4136/2018), RG 7756/2013.	compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA	Avv. Giancarlo L'Arco	euro 29.549,40

CONSIGNO PEGIONALE DELLA CAMPANIA

II COMO DE PERMANENTE

BILANCIO e FINANCE, ET. MIO e PATO DE







> Al Presidente del Consiglio Regionale Al Presidente della Giunta Regionale All'Assessore regionale al Bilancio Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Segretario Generale Consiglio R. Alla D. G. Attività Legislativa Loro Sedi

Oggetto: Disegno di Legge: "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Delibera di Giunta regionale del 2 aprile 2019, n.129. Importo complessivo di euro 38.037,41. Reg. Gen. n.670 – Esame -

La Il Commissione Consiliare Permanente riunitasi nella seduta del 7 maggio 2019, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo nella formulazione che si allega alla presente.

Ai sensi del comma 7, dell'articolo 40, del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, è designato relatore in Aula il Presidente della Commissione.

D'ordine de Presidente dott. Francesco Picarone-Il Dirigente dott.ssa Rosa M. A. Franzese

FP A



Disegno di legge regionale:

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Delibera di Giunta regionale del 2 aprile 2019, n. 129. Importo complessivo di euro 38.037,41.

Art. 1 (Riconoscimento di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 38.037,41, derivante da provvedimento esecutivo, riassuntivamente descritto nell'allegato A, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42).

Art. 2 (Norma Finanziaria)

1.Al finanziamento del debito individuato all'articolo 1, pari a complessivi euro 38.037,41 si è già provveduto, con variazione di bilancio, in ottemperanza della sentenza n. 1655 del 14 marzo 2018 del TAR Campania sez. VIII – Napoli e in esecuzione della deliberazione n. 1 del 7 ottobre 2018, del Commissario ad acta, dott.ssa Anna Amendolara, nominato con decreto prefettizio n. 102519 Gab/Pers.Pref. del 17/04/2018, acquisita al registro unico dei Commissari ad acta al n.2018.0000027, mediante prelievo, in termini di competenza e di cassa, a valere sulle risorse della Missione 20, Programma 2001, Titolo 1 e corrispondente incremento della medesima somma a valere della Missione 8, Programma 0801 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2018.

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.





ALLEGATO A (articolo 1, comma 1)

Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da provvedimenti pronunciati dell'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Provvedimento esecutivo	Oggetto	Beneficiario	Importo complessivo
D.I. n. 8073/2014 Sentenza n. 1655/2018 del TAR Campania – Sez. VIII	Pagamento Debito fuori bilancio da sentenza esecutiva, interessi passivi, onorari, CPA, IVA e rimborso spese forfettarie, compensi Comm. Acta, IRAP	Omissis	Euro 38.037,41

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
II COMMISSIONE PERMANENTE
BILANCIO e FINANZE, DEMANIO e PATRIMONIO





> Al Presidente del Consiglio Regionale Al Presidente della Giunta Regionale All'Assessore regionale al Bilancio Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Segretario Generale Consiglio R. Alla D. G. Attività Legislativa Loro Sedi

Oggetto: Disegno di Legge: "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Delibera di Giunta regionale del 2 aprile 2019, n.130. Importo complessivo di euro 3.406,44. Reg. Gen. n.671 – Esame -

La Il Commissione Consiliare Permanente riunitasi nella seduta del 7 maggio 2019, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo nella formulazione che si allega alla presente.

Ai sensi del comma 7, dell'articolo 40, del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, è designato relatore in Aula il Presidente della Commissione.

D'ordine del Presidente dott. Francesco Picarone-Il Dirigente dott, ssa Rosa M. A. Franzese





Disegno di legge regionale:

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Delibera di Giunta regionale del 2 aprile 2019, n. 130. Importo complessivo di euro 3.406,44.

Art. 1 (Riconoscimento di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 3.406,44, derivante dall'ordinanza n. 1273/2019 Reg. Prov. Coll n.1494/2016 del TAR Campania, riassuntivamente descritta nell'allegato A e nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alla deliberazione di Giunta regionale del 2 aprile 2019, n.130, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42).

Art. 2 (Norma Finanziaria)

1.Al finanziamento del debito individuato all'articolo 1, pari a complessivi euro 3.406,44 si è già provveduto in ottemperanza della sentenza n. 4632/2016 del TAR Campania sez. III – Napoli e in esecuzione della deliberazione acquisita al RU 2019.0000002 del 18 marzo 2019, del Commissario ad acta, dott. Claudio Salvia, nominato con decreto prefettizio n. 184104 Gab/Pers.Pref. del 28/09/2017, mediante prelievo, in termini di competenza e di cassa, a valere sulle risorse della Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e corrispondente incremento della medesima somma a valere della Missione 15, Programma 02 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2019.

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



ALLEGATO A AL DISEGNO DI LEGGE AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126".

ARTICOLO 1 COMMA1

DGR n. del

Proposta di disegno di legge di riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Importo complessivo euro 3.406,44

Provvedimento Esecutivo	Oggetto	Importo
Sentenza TAR Campania - sez. III- Napoli . 4632/2016 - Ordinanza n. 1273/2019 Reg. Prov. Coll. N. 1494/2016 del Tar Campania	Compenso Commissario ad Acta	Euro 3.139,58
Sentenza TAR Campania - sez. III- Napoli . 4632/2016 - Ordinanza n. 1273/2019 Reg. Prov. Coll. N. 1494/2016 del Tar Campania	IRAP	Euro 266,86

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA II COMMISSIONE PERMANENTE BILANCIO e FINANZE, DEMANIO e PATRIMONIO





> Al Presidente del Consiglio Regionale Al Presidente della Giunta Regionale All'Assessore regionale al Bilancio Al Presidente della I Commissione Consiliare Permanente Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Segretario Generale Consiglio R. Alla D. G. Attività Legislativa Loro Sedi

Oggetto: Proposta di legge "Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità" **Reg. Gen. N.685 – Parere -**

La Il Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta del 24 maggio 2019, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo licenziato dalla I Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 23 maggio 2019.

D'ordine del Presidente dott. Francesco Picarone Il dirigente dott.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese







CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-

Repertorio atti n. 56 CSR del 3 aprile 2019

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 3 aprile 2019:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede, tra l'altro, che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ai sensi del quale, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, sono chiamate a provvedere alla rideterminazione della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale;

VISTO l'articolo 1, comma 966, della medesima legge n. 145 del 2018, il quale prevede che i criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al precedente comma 965, siano deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative, fermo restando che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019, le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al medesimo comma 965 entro i termini previsti dal suddetto comma, secondo il metodo di calcolo contributivo;









CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO. LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

VISTO il medesimo articolo 1, comma 965, della legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che, qualora gli enti interessati non provvedano alla rideterminazione nei termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale;

VISTE le disposizioni adottate a livello regionale in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relative al passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali;

CONSIDERATO l'ordine del giorno recante linee guida sull'istituto dell'assegno vitalizio, approvato dalla Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome il 10 ottobre 2014, che ha individuato requisiti armonizzati per la corresponsione degli assegni vitalizi e parametri per la riduzione temporanea degli importi dei trattamenti in essere;

VISTE le disposizioni adottate dalle Regioni a seguito del richiamato ordine del giorno della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTE la deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati n. 14 del 12 luglio 2018 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 16 ottobre 2018, che hanno provveduto alla rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità relativi agli anni di mandato svolti dai parlamentari fino al 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO inoltre che comunque gli interventi legislativi delle Regioni dovranno ispirarsi ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento fatti propri dalla giurisprudenza costituzionale quali principi generali della materia oggetto della presente Intesa;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 965 e 966 e 967, della citata legge n. 145 del 2018;

CONSIDERATO che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota n. 1693/C1/Al del 21 marzo 2019, ha trasmesso una proposta di intesa ai fini dell'esame della Conferenza Stato-Regioni in attuazione dell'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

CONSIDERATO che detto documento è stato inviato, con nota n. 0005021 del 22 marzo 2019, alle Amministrazioni statali interessate e a tutte le Regioni e le Province autonome;









CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, successivamente, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con nota n. 0000102 del 27 marzo 2019, ha fatto pervenire una proposta di riformulazione riferita alla bozza di intesa predisposta dalle Regioni; detta proposta, con nota n. 0005282 di pari data, è stata trasmessa alle Regioni ed alle Amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 28 marzo 2019, è stato rinviato per ulteriori approfondimenti;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno esplicitato la loro posizione in merito al contenimento della spesa pubblica e, in particolare, alla riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni;

CONSIDERATO che, a seguito dei contatti intervenuti, il Governo e le Regioni hanno concordato il contenuto dell'intesa prevista dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito indicati:

Rideterminazione della misura dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere di una Regione o di una Provincia autonoma

- 1. I provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018,
- n. 145, sono adottati nel rispetto dei seguenti criteri e parametri:
- a) la rideterminazione della misura dei trattamenti si applica agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, diretti, indiretti o di reversibilità, di seguito indicati come "assegni vitalizi", considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente;
- b) la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione, e a quelli non ancora erogati, con esclusione dei trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo;





CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO. LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

- c) a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi, in erogazione, in ciascuna Regione non può superare, al momento dell'applicazione della nuova disciplina, la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo di calcolo contributivo sulla base della nota metodologica allegata alla presente intesa incrementata fino a 26 per cento e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS non sia inferiore a tale importo; in ogni caso, la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente;
- d) l'ammontare dell'assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l'importo erogato ai sensi della normativa vigente.
- 2. Le Regioni per realizzare gli obiettivi e le misure della presenta intesa possono approvare un documento di indirizzo al fine di evitare disomogeneità nell'applicazione della presente intesa.
- 3. Per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la rideterminazione degli assegni vitalizi può essere differita a non oltre il sesto mese successivo alla loro entrata in vigore. A decorrere dalla data di applicazione della rideterminazione cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni che prevedono riduzioni temporanee degli assegni vitalizi in essere.
- 4. Gli importi degli assegni vitalizi derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).
- 5. Il Governo si impegna ad adottare tempestivamente con il primo provvedimento legislativo disponibile le necessarie modifiche legislative al fine di consentire lo spostamento del termine di adozione delle leggi regionali di rideterminazione degli assegni vitalizi di cui all'articolo 1, comma 965, della legge n. 145/2018, dal 30 aprile al 30 maggio 2019.

Il Segretatio Cons. Eugenic Gallozz 1817 INTE

Il Presidente Sen. Erika Stefan

OMA, 2004 - ISTITUTA SPEGGIAFICO E ZECCA DELLO STATO 5 PA



DI TRENTO E BOLZANO NOTA METODOLOGICA PER IL RICALCOLO DEGLI ASSEGNI VITALIZI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SULLA BASE DEL METODO CONTRIBUTIVO

Per ogni consigliere sono da recuperare i seguenti dati:

- periodi di contribuzione (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa, eventualmente per più periodi non consecutivi):
- contribuzione di reversibilità;
- contributi ordinari effettivamente versati e contributi volontari versati per il completamento della legislatura o il riversamento di contributi (il versamento integra i contributi trattenuti nell'ultimo anno di carica della legislatura a cui si riferiscono);
- prima data di erogazione del vitalizio (in caso di sospensione del vitalizio dovuta a rielezione, con versamento di ulteriori contributi, reperire anche la data della ripresa dell'erogazione del vitalizio);
- · data di nascita;
- titolarità del vitalizio (diretto o indiretto).

Il montante contributivo è calcolato sulla base dei dati individuali sopra indicati, ovvero secondo i dati riportati nella tabella 1 (recante le indennità parlamentari e le derivate indennità consiliari), allegata alla presente nota, e le percentuali di trattenuta sulle indennità consiliari stabilite dalle singole norme regionali vigenti in ciascun periodo di riferimento ai fini dell'ottenimento del vitalizio diretto o indiretto. Preso atto che in sede di applicazione del metodo contributivo, dovendo trovare applicazione l'articolo 43 del DPR 1092 del 1973, secondo quanto previsto dalle disposizioni per i dipendenti pubblici, la base imponibile contributiva, per ragione di armonizzazione dei sistemi, è determinata con la maggiorazione ivi prevista.

Nei periodi in cui la normativa regionale ha stabilito in modo indistinto la percentuale di contribuzione relativa alla maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, ai fini del ricalcolo si considera l'aliquota relativa all'ultimo periodo in cui è identificata la quota di contribuzione finalizzata al solo vitalizio.

La quota di contributi a carico dell'ente è pari a 2,75 volte il contributo a carico del percettore.

I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi (calendario solare).

Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.





CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione.

Il montante contributivo è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione previsto nella tabella 2, allegata alla presente nota, con riferimento all'età anagrafica del consigliere alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio.

Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a 45 anni vengono applicati i coefficienti relativi ai 45 anni di età; per età anagrafiche superiori a 77 anni vengono applicati i coefficienti relativi a 77 anni di età. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.

L'importo dell'assegno vitalizio rideterminato è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data di applicazione della rideterminazione.

L'importo mensile dell'assegno vitalizio si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo rivalutato. In caso di assegno vitalizio indiretto, al vitalizio mensile rideterminato spettante al consigliere si applica altresì la percentuale prevista dai singoli ordinamenti regionali.





del	ai		ENNITA' AMENTARE LIRE	PARLA	NNITA' MENTARE JRO	percentuale consiliare su parlamentare	INDENNITA' CONSILIARE EURO
01/01/1970	30/06/1970	£	860.000	<u> </u>	444,15		
01/07/1970	31/12/1970	£	1,002.00	<u> </u>	543,80		
01/01/1971	31/12/1971	£		<u> </u>	545,06		
01/01/1972	31/12/1972	£	1.030.17	<u> </u>	546,50		
01/01/1973	31/12/1973	£	***********	ξ	548,12		
01/01/1974	31/12/1974	٤		6	551,35		
01/01/1975	30/06/1975	£	1.070.200	٤	555,85		
01/07/1975	31/12/1975	£		٤	560,37		
01/01/1976	30/06/1976	£	1.094.947	٤	565,49		
01/07/1976	31/12/1976	٤	1.114.686	٤	575,69		
01/01/1977	31/01/1977	£	1.157.417	3	597,76		
02/02/1977	30/06/1977	£	1.172.417	E	605,50		
01/07/1977	30/09/1977	£	1.207.174	€	623,45		
01/10/1977	31/12/1977	£	1.377.530	5	711,43		
01/01/1978	30/06/1978	£	1.381.579	٤	713,53		
01/07/1978	31/12/1978	£	1.417.770	5	732,22		
01/01/1979	30/06/1979	٤	1.761.907	٤	909,95	 	
01/07/1979	31/12/1979	£	1.820.151	٤	940,03		
01/01/1980	31/01/1980	£	1.823.103	5	941,55		
01/02/1980	30/04/1980	£	1.839.731	5	950,14		
01/05/1980	30/06/1980	£	1.864.672	5	963,02 1,127,75		
01/07/1980	31/07/1980	£	2.183.630	+			
01/08/1980	31/10/1980	£	2.694.030	+	1.391,35		
01/11/1980	30/11/1980	£	2.717.920	_	1.403,69		
01/12/1980	31/12/1980	£	2.998.572		1.548,63		
01/01/1981	31/01/1981	£	3.025.607		1.563,8		
01/02/1981	30/04/1981	£	3.027.996		1.581,10		
01/05/1981	31/07/1981	£	3.061.442		1,593,4		
01/08/1981	31/10/1981	£	3.085.33		1.604,5		
01/11/1981	30/11/1981	£	3.106.83		1.816,1		
01/12/1981	31/12/1981	£	3.516.49 3.479.08		1.796,7		
01/01/1982	31/01/1982	E	3.500.58		1.807,9		
01/02/1982	30/04/1982	£	3.529.24		1.822,7		
01/05/1982	31/07/1982	£		\neg	1.838,		
01/08/1982	31/10/1982	Ē	3.560.30 3.591.36	-	1.854,		
01/11/1982	30/11/1982		4.113.30		2.124,		
01/12/1982	31/12/1982		4.113.30	_	2.114,		
01/01/1983	31/01/1983		4.121.50		2.128,		
01/02/1983	30/04/1983	_	4.141.9		2.139,		
01/05/1983	31/07/1983	$\overline{}$	4.141.5	_	2.146,		
01/08/1983	31/10/1983 30/11/1983	£	4.175.9		2.156		



						0.459.41					
01/1	2/1983	31/12/1983	٤	7.773.232	€	2.468,41					
	1/1984	31/01/1984	£	0.205	٤	3.248,40					I
	2/1984	30/04/1984	£	6.302.205	٤	3.254,82			1]
	5/1984	31/07/1984	£	6.314.622	<u>\$</u>	3.261,23]
	8/1984	30/10/1984	£	6.327.039	\$	3.267,64					
	1/1984	30/11/1984	£	6.339.456	3	3.274,05			1		1
	2/1984	31/12/1984	£	6.940.156	ξ	3.584,29	-		1]
	01/1985	31/01/1985	£	6.339.456	٤	3.274,06	-		1		
	02/1985	30/04/1985	£	6.351.872	8	3.280,47	-		1		\rfloor
	05/1985	31/07/1985	£	6.376.706	3	3.293,29	┼─				
	08/1985	31/10/1985	£	6.395.331	8	3.302,91	-		4		
	11/1985	30/11/1985	£	6.401.540		3.306,12					
	12/1985	31/12/1985	£	7.064.324		3.648,42	_		+-		
	01/1986	30/04/1986	£	7.883.548		4.071,51			1		\Box
	/05/1986	31/10/1986	£	7.927.447	_	4.094,18			+-		\Box
	/11/1986	30/11/1986	£	7.974.913	_	4.118,70					
	/12/1986	31/12/1986	£	8.792.219		4,540,80	_				\Box
	/01/1987	30/04/1987	£	8.669.11		4.500,9	_		\top		
	/05/1987	31/10/1987	E	8.714.993		4.500,9	$\overline{}$		1		
	/11/1987	30/11/1987	E	8.761.12		4.994,3					
01	/12/1987	31/12/1987	£	9.670.44		4.524,7	_		\top		
	/01/1988	30/04/1988	£	8.761.12	_	4.549,3					
01	1/05/1988	31/10/1988	£				_				
01	1/11/1988	30/11/1988	£		-						
0.	1/12/1988	31/12/1988	£								
0	1/01/1989	30/04/1989	£		_						
0	1/05/1989	31/10/1989	£		_						
0	1/11/1989	30/11/1989	£								
0	1/12/1989	31/12/1989			_						
0	1/01/1990	30/04/1990									
0	1/05/1990	31/10/1990		£ 10.622.9 £ 10.692.3		5.522					
	01/11/1990	30/11/1990			-	6.157					
	01/12/1990	31/12/1990				€ 6.809					
1	01/01/1991	30/04/1993	-			€ 6.864	_				
	01/05/1991	31/10/199			_	€ 6.909					
	01/11/1991	30/11/199	-	£ 13.377.3		€ 7.644					
	01/12/1991	31/12/199		£ 14.077.		£ 7.270				W.	
	01/01/1992			£ 15.501.		€ 8,005					
	01/12/1992			£ 14.077.	_	€ 7.27	0,67				
	01/01/1993			£ 15.250	_	€ 7.87	6,13	- 1			
_	01/07/1993			£ 16.616		€ 8.58	1,95				
_	01/12/1993			£ 16.024			6,16				
<u> </u>	01/01/1994			£ 17.391			1,99				
	01/12/1994			£ 16.479			0,77				
_	01/01/1999			£ 16.479		€ 8.53	0,77				
	04/04/199			£ 17.84		€ 9.2	16,59				
L	01/12/199			£ 16.93			45,37				
L	01/01/199	6 30/11/19	30	1-				3.4			



01/12/1996	31/12/1996	£	18.300.072	٤	9.451,20	
	30/11/1997	£	17.918.724	ε	9.254,25	
01/01/1997	31/12/1997	£	19.285.397	٤	9.960,08	
01/12/1997	31/12/1998	£	18.674.170	ξ	9.644,40	
01/01/1998		£	19.315.728	ε	9.975,74	
01/01/1999	31/12/1999		19.965.710	ε	10.311,43	
01/01/2000	31/12/2000	£	20.607.808	2	10.643,04	
01/01/2001	31/12/2001	£			10.974,66	
01/01/2002	09/08/2002	£	21.249.905	€	10.974,66	
10/08/2002	31/12/2002	E	21.249.905	8		
01/01/2003	31/12/2003			8	11.579,73	
01/01/2004	31/12/2004			8	12.007,03	
01/01/2005	51/12/2005	T		8	12.434,32	
01/01/2006	31/12/2006	T		ε	11.703,64	
01/01/2007	31/12/2007			8	11.703,64	
01/01/2008	31/12/2008	1		3	11.703,64	
	31/12/2009	T		€	11.703,64	
01/01/2009	31/12/2010	十		ε	11.703,64	
01/01/2010	30/09/2011	+		ε	11.703,64	
01/01/2011		+-		ε	11.283,28	
01/10/2011	31/12/2011			4-		





Tabella 2

Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza del trattamento previdenziale

		1000 1005	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018
età	1976-1985	1986-1995	3,555	3,403	3,341	3,315
45	3,768	3,664	3,626	3,466	3,401	3,374
46	3,849	3,741		3,532	3,464	3,436
47	3,934	3,821	3,701	3,602	3,531	3,500
48	4,023	3,905	3,780	3,675	3,600	3,568
49	4,117	3,994	3,863	3,751	3,673	3,639
50	4,217	4,087	3,950	3,832	3,750	3,713
51	4,322	4,186	4,043	3,917	3,830	3,790
52	4,433	4,289	4,140	4,007	3,915	3,872
53	4,551	4,399	4,244	4,101	4,004	3,958
54	4,677	4,516	4,354	4,201	4,098	4,049
55	4,812	4,640	4,469	4,307	4,198	4,145
56	4,955	4,770	4,593	4,419	4,304	4,246
57	5,105	4,909	4,720	4,538	4,416	4,354
58	5,264	5,057	4,860	4,664	4,535	4,468
59	5,433	5,215	5,006	4,798	4,661	4,589
60	5,614	5,383	5,163	4,790	4,796	4,719
61	5,810	5,563	5,334	5,093	4,940	4,856
62	6,022	5,755	5,514	5,093	5,095	5,002
63	6,249	5,962	5,706	5,237	5,259	5,159
64	6,494	6,186	5,911	5,620	5,435	5,326
65	6,758	6,429	6,136		5,624	5,506
66	7,043	6,692	6,378	5,823	5,826	5,700
67	7,351	6,969	6,637	6,039	6,046	5,910
68	7,684	7,263	6,918	6,274	6,283	6,135
69	8,050	7,580	7,221	6,527	6,541	6,378
70	8,445	7,927	7,553	6,800	6,822	6,640
71	8,875	8,312	7,915	7,097	7,127	6,924
72	9,342	8,734	8,312	7,418	7,127	7,235
73	9,858	9,198	8,745	7,767	7,438	7,576
74	10,424	9,699	9,217	8,147	8,210	7,950
75	11,038	10,250	9,730	8,562	8,636	8,364
76	11,695	10,850	10,291	9,013	9,105	8,817
77	12,412	11,511	10,908	9,504	9,100	







SUB-EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità" (RG 685)

All'emendamento 5.0.5, apportare le seguenti modificazioni:

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: "Ai medesimi si applica altresì la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13/1996 e la relativa disciplina".

Relazione illustrativa.

Il sub emendamento è volto a specificare le disposizioni applicabili

0.5.0.5.1

PICARONE

PER AVERE I TESTI DELLE INTERROGAZIONI E DELLE RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI, ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI CONSULTARE IL SITO WEB DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA, LINK "ATTI E DOCUMENTI".